Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 23 gennaio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 22 DEL 23 GENNAIO 1984:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(6875)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **807.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 134, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

profilassi delle malattie parassitarie degli animali domestici.

Nell'art. 98, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

rilevamento geologico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1983
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **808.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

stereochimica inorganica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1983
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **809.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 68, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

paleontologia vegetale.

Art. 2.

Nell'art. 70, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

paleontologia vegetale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1983
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 228

DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1984, n. 3.

Proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare fino al 31 marzo 1984 il trattamento economico provvisorio per il personale dirigente delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per quello allo stesso collegato, in attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato fino al 31 marzo 1984.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1984 in lire 21 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1984

PERTINI

CRAXI — LONGO — GORIA — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1984
Atti di Governo, registro n. 49, *foglio n.* 2

DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1984, n. 4.

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare norme rivolte alla proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 ed alla integrazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 aprile 1984.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1983 e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, primo comma, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile.

Art. 2.

1. L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto di due punti limitatamente ai contributi relativi alle giornate di lavoro retribuite svolte dagli operai entro il 30 aprile 1984, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267.

2. La riduzione di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogata fino al 30 aprile 1984.

Art. 3.

Il termine previsto per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è differito al 1° marzo 1984.

Art. 4.

1. I datori di lavoro che vantano crediti in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, sono ammessi alla regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con differimento dei termini del 30 novembre 1983 e del 31 luglio 1984, rispettivamente, al 29 febbraio 1984 ed al 31 ottobre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 29 febbraio 1984.

2. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge fallimentare e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 3.964 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1984

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — LONGO — GORIA — ALTISSIMO — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1984
Atti di Governo, registro n. 49, *foglio n.* 3

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 gennaio 1984.

Modificazioni al decreto 4 agosto 1969, e successive modificazioni, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969, successivamente modificato con i decreti sottoelencati, recante

l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonché i tempi di interruzione dell'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale;

Visti i decreti seguenti:

25 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69/1970;

5 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78/1970;

2 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39/1971;

2 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264/1971;

16 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67/1972;

10 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61/1973;

10 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Uffcale* n. 247/1974;

9 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149/1979;

28 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246/1979;

3 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1980;

2 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278/1980;

5 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75/1981;

15 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260/1981;

24 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153/1982;

2 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245/1982;

Considerato che può essere autorizzato, a talune condizioni, l'uso del nuovo antibiotico denominato *Tiamfenicolo* nell'alimentazione medicata di talune specie e categorie di animali;

Visto che le norme previste dal presente decreto sono conformi al parere espresso sia dalla commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, nella seduta del 3 maggio 1983 che dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 6 luglio 1983;

Visto l'art. 6, sub *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

Al gruppo « Antibiotici » dell'allegato al decreto 4 agosto 1969, citato nelle premesse, è aggiunta la voce *Tiamfenicolo*, alle condizioni sotto riportate:

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose di impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
Tiamfenicolo $C_{12}H_{15}Cl_2NO_5S$	Bovini a) vitelli da latte	4000-5000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (40-50 mg/kg peso vivo)	Pasteurellosi e complicazioni batteriche nelle virosi dell'apparato respiratorio	3-5 giorni	21 giorni	200 gr
	Suini	900-1500 mg/kg mangime (30-50 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche apparato respiratorio e intestinale	3-5 giorni	21 giorni	
	Volatili (escluse le ovaiole in ovodeposizione)	800-1000 mg/kg mangime 400-800 mg/lt acqua (57-67 mg/capo dose giornaliera)	Malattie batteriche apparato respiratorio e intestinale	3-5 giorni	21 giorni	
	Conigli e animali da pelliccia	200-300 mg/kg mangime (20-30 mg/kg peso vivo)	Colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi	3-5 giorni	21 giorni	

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ZITO

(272)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Correzione di errori materiali al testo in lingua francese, nonché alla traduzione italiana, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Londra, 1° novembre 1974).

Si indicano qui di seguito le rettifiche che sono state apportate al testo in lingua francese ed alla traduzione non ufficiale in lingua italiana della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Londra, 1° novembre 1974) (legge 23 maggio 1980, n. 313, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1980), a seguito del processo verbale del Segretariato dell'I.M.O. redatto il 22 dicembre 1982, in mancanza di obiezioni delle Parti contraenti.

La convenzione sopraindicata è entrata in vigore per l'Italia l'11 settembre 1980 (come da comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 9 settembre 1980).

Si fa presente che, a norma dell'art. 79, quarto comma, della convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969 e ratificata con legge 12 febbraio 1974, n. 112 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974) il testo corretto sostituisce, *ab initio*, il testo errato.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE
(Londra, 1° novembre 1974)

Correzioni apportate al testo in lingua francese con processo verbale del segretariato dell'I.M.O. del 22 dicembre 1982. Conseguenti rettifiche alla traduzione italiana.

CAPITOLO I

Regola 6 (Parte B)

Riga 3:

Sostituire « du pays où le navire est immatriculé » con « de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon ».

Nella traduzione italiana, riga 2, 3 sostituire « del paese dove la nave è registrata » con « dello Stato di cui la nave è autorizzata a battere la bandiera ».

Riga 4:

Sostituire « pays » con « Etat ».

Nella traduzione italiana, riga 3, sostituire « paese » con « Stato ».

Regola 8

Riga 6:

Sostituire « inspections » con « visites ».

Nella traduzione italiana, nessuna variazione.

Regola 10

Riga 5:

Sostituire « inspectés » con « soumis à une visite ».

Nella traduzione italiana, riga 4, sostituire « visitati » con « sottoposti ad una visita ».

Regola 12 *a) ii)*

Riga 2:

Sostituire « inspection » con « visite ».

Nella traduzione italiana, riga 2, nessuna variazione.

Regola 13

Riga 5, 6:

Sostituire « du pays où le navire est ou sera immatriculé » con « de l'Etat dont le navire est ou sera autorisé à battre le pavillon ».

Nella traduzione italiana, riga 4, 5 sostituire « del Paese in cui la nave è o sarà registrata » con « dello Stato di cui la nave è o sarà autorizzata a battere la bandiera ».

Regola 14 *c)*

Riga 2:

Sostituire: « du pays où il est immatriculé » con « de l'Etat dont il est autorisé à battre le pavillon ».

Nella traduzione italiana, riga 1, 2 sostituire « del Paese in cui è registrata » con « dello Stato di cui è autorizzata a battere la bandiera ».

Riga 4, 5:

Sostituire « le pays dans lequel il est immatriculé » con « de l'Etat dont il est autorisé à battre le pavillon ».

Nella traduzione italiana, riga 4, sostituire « il Paese in cui è registrata » con « lo Stato di cui è autorizzata a battere la bandiera ».

Regola 14 *d)*

Riga 3, 4:

Sostituire: « le pays dans lequel il est immatriculé » con « l'Etat dont il est autorisé à battre le pavillon ».

Nella traduzione italiana, riga 2, 3 sostituire « Paese in cui è stata registrata » con « Stato di cui è autorizzata a battere la bandiera ».

Regola 19

Riga 12:

Sostituire: « du pays où le navire est immatriculé » con « de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon ».

Nella traduzione italiana, riga 10, sostituire « del Paese in cui la nave è registrata » con « dello Stato di cui la nave è autorizzata a battere la bandiera ».

CAPITOLO II - 1

Regola 1 *b) ii)*

Riga 2:

Inserire « à la date ou » dopo « équivalent ».

Nella traduzione italiana, riga 2, dopo « equivalente » sostituire « il giorno » con « alla data o dopo la data ».

Regola 14 *i) i)*

Riga 2:

Sostituire « disposées » con « munies de dispositifs efficaces et aisément accessibles ».

Nella traduzione italiana, riga 2, sostituire « efficaci ed accessibili sistemazioni » con « sistemazioni efficaci e facilmente accessibili ».

Riga 2:

Sostituire « introduction » con « entrée ».

Nella traduzione italiana, riga 2, sostituire « immissione » con « entrata ».

Regola 18 *g) iii)*

Riga 2:

Sopprimere: « éventuellement », e la virgola dopo « mer ».

Nella traduzione italiana, nessuna variazione.

Regola 30 *b) i)* (Parte C)

Riga 6:

Sostituire « poste de barre » con « local de l'appareil à gouverner ».

Nella traduzione italiana, riga 5, nessuna variazione.

CAPITOLO II - 2

Regola 3 *a)* (Parte A)

Riga 4:

Sostituire « de manière à satisfaire » con « à la satisfaison de ».

Nella traduzione italiana, riga 3, nessuna variazione.

Regola 3 *v)*

Riga 2:

Sostituire « carburant » con « combustible ».

Nella traduzione italiana, riga 2, sostituire « carburante » con « combustibile ».

Regola 12 *i) iii)*

Riga 3:

Sostituire « du diffuseur » con « des diffuseurs ».

Nella traduzione italiana, riga 3, sostituire « di diffusori » con « dei diffusori ».

Regola 20 *b*) *ii*) 1 (Parte B)

Riga 2:

Sostituire « génératrices » con « sources d'énergie ».
Nella traduzione italiana, riga 2, sostituire « i generatori » con « le fonti di energia ».

Riga 7:

Sostituire « postes de télécommande » con « poste de commande ».
Nella traduzione italiana, riga 7, sostituire « centraline di telecomando » con « centralina di comando ».

Riga 7:

Sopprimere « principal ».
Nella traduzione italiana, riga 7, sopprimere « principale ».

Riga 8:

Sostituire « lorsqu'ils sont situés » con « lorsqu'il est situé ».
Nella traduzione italiana, riga 7, sostituire « quando siano situati » con « quando sia situato ».

Riga 9:

Inserire « d'incendie » dopo « avertisseurs ».
Nella traduzione italiana, riga 9, inserire « d'incendio » dopo « dispositivi centralizzati di avvertimento ».

Regola 20 *b*) *ii*) 6)

Righe 5 *e* 6:

Sopprimere « Locaux de réunion contenant des meubles et des éléments d'ameublement présentant un risque limité d'incendie ».
Nella traduzione italiana, righe 4 e 5, sopprimere « locali di riunione contenenti mobili ed elementi di arredamento che presentano un limitato rischio di incendio ».

Regola 20 *b*) *ii*) 2)

Riga 7:

Sostituire « peut » dopo « niveau » con « doit ».
Nella traduzione italiana, quarta riga, sostituire « può » dopo « livello » con « deve ».

Tavola 2 (12)

Colonna (12):

Sostituire « A-O » con « A-O' ».
Nella traduzione italiana, la medesima sostituzione.

Regola 23 *b*)

Riga 3:

Sostituire: « à coté » con « au niveau ».
Nella traduzione italiana, riga 2, sostituire « vicino alla » con « al livello della ».

Regola 28 *a*)

Righe 7 *e* 8:

Sopprimere « boîtes de décharge sur bordé ».
Nella traduzione italiana, riga 5, nessuna variazione.

Regola 33 *a*) *vi*)

Riga 3:

Sostituire: « sondage » con « sonde ».
Nella traduzione italiana, terza riga, sostituire « sondaggio » con « sonda ».

CAPITOLO III

Regola 1 *c*)

Riga 10:

Sostituire « du présent » con « de ce ».
Nella traduzione italiana, riga 8, sostituire « del presente » con « di questo ».

Regola 11 *a*) *ix*) (Parte *A*)

Riga 1:

Sostituire « appropriée » con « approuvée ».
Nella traduzione italiana, riga 1, nessuna variazione.

Regola 11 *a*) *xvi*)

Riga 3:

Sostituire « roulis, de tringles, de quille » con « roulis ou de tringles de quille ».
Nella traduzione italiana, riga 2, sostituire « alette di rollio, sbarrette fissate lungo la chiglia » con « alette di rollio o di sbarrette fissate lungo la chiglia ».

Regola 13 *a*)

Riga 3:

Inserire « du présent chapitre et de la règle 13 » dopo « règle 14 ».
Nella traduzione italiana, riga 2, inserire « del presente capitolo e della regola 13 » dopo « regola 14 ».

Riga 5:

Sopprimere « du présent chapitre et de la règle 13 » dopo « règle 14 ».
Nella traduzione italiana, riga 4, sopprimere « del presente capitolo e della regola 13 » dopo « regola 14 ».

Regola 28 (Parte B)

Tabella, colonna 1:

Inserire « officielle » dopo « longueur ».
Nella traduzione italiana, inserire « ufficiale » dopo « lunghezza ».

Regola 35 *b*) *i*) 2)

Riga 3 (Parte C):

La frase che comincia con « Toutefois, lorsque ... » fa parte dell'alinea *b*) *i*) e dev'essere posta al margine (disporre questo alinea come l'alinea a i di questa regola).
Nessuna variazione nella traduzione italiana.

CAPITOLO IV

Regola 9*a* (Parte C)

Riga 4:

Sopprimere « pratiquement » e inserire « en pratique » dopo « possible ».
Nella traduzione italiana, riga 4, la frase « nel posto più alto possibile della nave » va sostituita con la frase « sulla nave il più in alto che sia, in pratica, possibile ».

CAPITOLO V

Regola 10 *e*)

Riga 2:

Sopprimere « internationale ».
Nella traduzione italiana, riga 1, sopprimere « internazionale ».

Riga 3:

Sostituire « en mer » con « maritimes ».
Nella traduzione italiana, riga 2, sostituire « in mare » con « marittimi ».

Regola 12 *f*)

Riga 1:

Inserire: « neuf » dopo « navire ».
Nella traduzione italiana, riga 1, inserire « nuova » dopo « ogni ».

CAPITOLO VI

Sezione V C a) (Parte B)

Riga 6:

Sostituire « section II » con « section I ».
Nella traduzione italiana, riga 6, sostituire « sezione II » con « sezione I ».

Riga 8:

Sopprimere il punto dopo « écoutille » e inserire « , saùf dans le cas des graines de lin e d'autres graines ayant des propriétés analogues ».
Nella traduzione italiana, riga 7, sopprimere il punto dopo « boccaporta » e inserire « , tranne che nel caso di semi di uno e di altri semi aventi proprietà analoghe ».

CAPITOLO VIII

Regola 7 *a*)

Riga 2:

Inserire « de la sécurité » dopo « nucléaire et ».
Nella traduzione italiana, riga 2, nessuna variazione dopo « nucleare e ».

Appendice, certificato d'esenzione, nota in mezzo alla pagina

Riga 2:

Dopo « existe » sostituire « sous lesquelles » con « auxquelles ».
Nessuna variazione nella traduzione italiana.

(283)

MINISTERO DELL'INTERNO

34° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83 e n. 356/83 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 3854 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: «THOMPSON CENTER» MOD. CONTENDER
Calibro: 6,5 MM. T.C.U.
Numero delle canne: UNA RIGATA
Lunghezza delle canne: MM. 355
Lunghezza dell'arma: MM. 463,5
Funzionamento: SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — La Commissione consultiva centrale delle armi nell'esprimere parere favorevole all'iscrizione dell'arma in Catalogo ha precisato che la stessa può essere corredata di n. 30 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze: calibro mm 6,5 T.C.U., canna mm 355; calibro mm 7 T.C.U., canna mm 254; calibro mm 7 T.C.U., canna mm 355; calibro mm 22 L.R., canna mm 254; calibro mm 22 L.R., canna mm 355; calibro mm 22 Hornet, canna mm 254; calibro mm 22 Winchester Magnum, canna mm 254; calibro mm 30 Herret, canna mm 254; calibro 30 Herret, canna mm 355; calibro mm 30-30 Winchester, canna mm 254; calibro mm 30-30 Winchester, canna mm 355; calibro mm 35 Remington, canna mm 355; calibro mm 41 Magnum, canna mm 254; calibro mm 41 Magnum, canna mm 355; calibro mm 44 Magnum, canna mm 254; calibro mm 44 Magnum, canna mm 254 dotata di Internal Choke; calibro mm 44 Magnum, canna mm 355; calibro mm 45 Colt, canna mm 254; calibro mm 45 Colt, canna mm 254 dotata di Internal Choke; calibro mm 45 Winchester Magnum, canna mm 254; calibro 45 Winchester Magnum, canna mm 355; calibro mm 221 Fireball, canna mm 254; calibro mm 222 Remington, canna mm 355; calibro mm 223 Remington, canna mm 254; calibro mm 223 Remington, canna mm 355; calibro mm 256 Winchester Magnum, canna mm 254; calibro 357 Herret, canna mm 254; calibro mm 357 Herret, canna mm 355; calibro mm 357 Magnum, canna mm 254 dotata di Internal Chocke; calibro mm 357 Maximum, canna mm 254.

N. 3855 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2602/C-79.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD. TA 18
Calibro: 9 × 18
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 202
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA F.LLI TANFOGLIO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3856 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2578/C-79.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «HIGH STANDARD» MOD. H-D
Calibro: 22 LONG RIFLE
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 114
Lunghezza dell'arma: MM. 217
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3857 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2578/C-79.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « HIGH STANDARD » MOD. H-D MILITARY
Calibro: 22 LONG RIFLE
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 170
Lunghezza dell'arma: MM. 283
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3858 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2653/C-79

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « UBERTI » MOD. PHANTOM (TARGET) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 266,7 (10½")
Lunghezza dell'arma: MM. 425
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA UBERTI & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3859 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2653/C-79.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « UBERTI » MOD. PHANTOM (TARGET) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 266,7 (10½")
Lunghezza dell'arma: MM. 425
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA UBERTI & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3860 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE A CANNE GIUSTAPPOSTE EXPRESS
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. MAREMMA
Calibro: 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE (RIGATE)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA MENEGON RENATO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3861 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE SOVRAPPOSTO EXPRESS
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. ADIGE
Calibro: 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA MENEGON RENATO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3862 *progressivo dell'iscrizione eseguita* **in virtù del decreto** *ministeriale* **n.** 10.C.N./50.4863/C-82.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE SOVRAPPOSTO EXPRESS
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. ADIGE
Calibro: 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA MENEGON RENATO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3863 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù* **del** *decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE SOVRAPPOSTO COMBINATO
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. BRENTA
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA RIGATA E UNA LISCIA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA MENEGON RENATO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3864 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2656/C-79.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « WINCHESTER » MOD. 94 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 307 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 960
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMISANO BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE S.p.A. OLIN DIV. WINCHESTER
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3865 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù* **del decreto** *ministeriale n.* 10.C.N./50.2656/C-79.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione « WINCHESTER » MOD. 94 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 356 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 960
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMISANO BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE S.p.A. OLIN DIV. WINCHESTER
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3866 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « ZOLI ANTONIO S.p.A. » MOD. AZ 1900
Calibro: 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ZOLI ANTONIO S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **3867** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* **10.C.N./50.2654/C-79.**

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « ZOLI ANTONIO S.p.A. » MOD. AZ 1900
Calibro: 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ZOLI ANTONIO S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **3868** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « ZOLI ANTONIO S.p.A. » MOD. AZ 1900
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ZOLI ANTONIO S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **3869** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « ZOLI ANTONIO S.p.A. » MOD. AZ 1900
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ZOLI ANTONIO S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **3870** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « ZOLI ANTONIO S.p.A. » MOD. AZ 1900
Calibro: 308
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ZOLI ANTONIO S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **3871** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* **10.C.N./50.2654/C-79.**

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « ZOLI ANTONIO S.p.A. » MOD. AZ 1900
Calibro: 308
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ZOLI ANTONIO S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3872 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2818/C-80.

Decrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE SOVRAPPOSTO COMBINATO
Denominazione: « PERUGINI VISINI & CO. » MOD. P.V.C.
Calibro: 20 MAGNUM/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA RIGATA ED UNA LISCIA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA PERUGINI VISINI & CO.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

(285)

Errata-corrige al decreto ministeriale 16 novembre 1983: « Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, all'esame degli ispettori regionali o interregionali ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 339 del 12 dicembre 1983).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

nel titolo del decreto, sia nel sommario che nel testo, in luogo di: « ispettori regionali o interregionali ai sensi dell'articolo 19 », leggasi: « ispettori regionali o interregionali *del Corpo nazionale dei vigili del fuoco* ai sensi dell'art. 19 »;

all'art. 3, primo rigo, in luogo di: « Gli *ispettorati* regionali », leggasi: « Gli *ispettori* regionali »;

nell'allegato II, primo rigo, in luogo di: « *depositi* di impianti », leggasi: « *deposito* in impianti »;

nell'allegato II, nell'elenco delle sostanze o categorie di sostanze, al numero 7, 8, 9, in luogo di: « 7. Nitrato d'ammonio... 5.000; 8. Clorato di sodio... 250; 9. Ossigeno liquido... 2.000 », leggasi: « 7. Nitrato d'ammonio... 5.000 (*1*); 8. Clorato di sodio... 250 (*1*); 9. Ossigeno liquido... 2.000 (*1*) »;

nell'allegato II, dopo l'elenco delle sostanze o categorie di sostanze, in luogo di: « Nella misura in cui », leggasi: « (*1*) Nella misura in cui »;

nell'allegato III, primo rigo, in luogo di: « Sostanze pericolose di cui all'art. *42* », leggasi: « Sostanze pericolose di cui all'art. *4* »;

nell'allegato III, elenco delle sostanze pericolose, al numero 44 (Clorfenvinfos) l'ultima cifra del numero CEE (colonna IV della tabella) è illeggibile e deve interpretarsi come « *3* »;

nell'allegato III, elenco delle sostanze pericolose, al numero 45 (Crimidina) l'ultima cifra del numero CEE (colonna IV della tabella) è illeggibile e deve interpretarsi come « *8* »;

nell'allegato III, elenco delle sostanze pericolose, al numero 68, in luogo di: « *Fosfamidon* » leggasi: « *Fosfamidone* ».

(344)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento del carattere scientifico alla casa di cura « Sanatrix » di Venafro

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1983 è stato riconosciuto il carattere scientifico della casa di cura « Sanatrix » di Venafro (Isernia), persona giuridica privata, in quanto in possesso dei requisiti strutturali e funzionali necessari allo svolgimento della attività di ricerca biomedica-clinica, ivi comprese le attività di diagnosi e cura a queste finalizzate e che, come risulta dalla documentazione prodotta, ha svolto una consistente e continuativa attività di ricerca conforme ai fini ed agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento, che ha valore limitatamente alla sede di Venafro, ha la durata di anni cinque e si intende rinnovato per uguale periodo, qualora non venga revocato entro sei mesi dalla scadenza, sulla base dei risultati conseguiti.

(343)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario d'integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ciam di Nereto (Teramo), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Neolamp di E. Romana, con sede e stabilimento in Basaluzzo (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Neolamp di E. Romana, con sede e stabilimento in Basaluzzo (Alessandria), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Neolamp di E. Romana, con sede e stabilimento in Basaluzzo (Alessandria), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ivest - industria vernici e smalti, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ivest - Industria vernici e smalti, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al

31 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alluver S.p.a., con sede e stabilimento in Verrès (Aosta), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alluver S.p.a., con sede e stabilimento in Verrès (Aosta), è prolungata al 27 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alluver S.p.a., con sede e stabilimento in Verrès (Aosta), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sir, consorzio industriale S.p.a., sede amministrativa di Milano, sede di Sassari, uffici di Roma e Napoli, stabilimenti di Sesto S. Giovanni e Porto Torres (Sassari); S.p.a. Euteco impianti, uffici di Milano, Solbiate Olona (Varese) e Roma, stabilimenti di Sesto S. Giovanni (Milano), Paderno Dugnano (Milano) e Castel Romano (Roma); S.p.a. Rumianca, sede di Torino, uffici di Milano e Roma, stabilimenti di Pieve Vergonte (Novara) e Borgaro Torinese (Torino); Società italiana resine Sir S.p.a., stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Macerio (Milano) e Codogno (Milano); I.C.Q., stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari); Salcim S.p.a., sede di Milano, stabilimenti di Milano, Codogno e Nova Milanese (Milano); Brill S.p.a., sede e stabilimento di Nova Milanese (Milano), uffici di Cagliari; Rumianca sud S.p.a., sede e stabilimenti di Assemini (Cagliari), uffici di Cagliari; Tessil Rama S.p.a., uffici di Milano, sede e stabilimento di Assemini (Cagliari); Sircril S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres (Sassari); Stirosir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Battipaglia; Fibrasir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sardoil S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres (Sassari); Viset S.p.a., stabilimento di Borgaro Torinese (Torino) e sede di Nova Milanese (Milano); Co.Pre. S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sirion S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Alchisarda S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sirfin S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sirtene S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sirben S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sifa S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sarda, ind. resine S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sico S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.a., sede e stabilimento di Assemini (Cagliari); Sarda Polimeri S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Emmevierre S.p.a., sede e stabilimento di San Sisto (Perugia); Sirpack S.p.a., stabilimento di Battipaglia; Elsir S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Siron S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Tecnider S.p.a., sede di Milano; Color plast S.r.l., stabilimento di S. Maria Maddalena (Rovigo); Sirio S.p.a., stabilimento di Garbagnate (Milano), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sir, consorzio industriale S.p.a., sede amministrativa di Milano, sede di Sassari, uffici di Roma e Napoli, stabilimenti di Sesto S. Giovanni e Porto Torres (Sassari); S.p.a. Euteco impianti, uffici di Milano, Solbiate Olona (Varese) e Roma, stabilimenti di Sesto S. Giovanni (Milano), Paderno Dugnano (Milano) e Castel Romano (Roma); S.p.a. Rumianca, sede di Torino, uffici di Milano e Roma, stabilimenti di Pieve Vergonte (Novara) e Borgaro Torinese (Torino); Società italiana resine Sir S.p.a., stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Macerio (Milano) e Codogno (Milano); I.C.Q., stabilimenti di Solbiate Olona, Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari); Salcim S.p.a., sede di Milano, stabilimenti di Milano, Codogno e Nova Milanese (Milano); Brill S.p.a., sede e stabilimento di Nova Milanese (Milano), uffici di Cagliari; Rumianca sud S.p.a., sede e stabilimenti di Assemini (Cagliari), uffici di Cagliari; Tessil Rama S.p.a., uffici di Milano, sede e stabilimento di Assemini (Cagliari); Sircril S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres (Sassari); Stirosir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Battipaglia; Fibrasir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sardoil S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres (Sassari); Viset S.p.a., stabilimento di Borgaro Torinese (Torino) e sede di Nova Milanese (Milano); Co.Pre. S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sirion S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Alchisarda S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sirfin S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sirtene S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sirben S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sifa S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sarda, ind. resine S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sico S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.a., sede e stabilimento di Assemini (Cagliari); Sarda Polimeri S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Emmevierre S.p.a., sede e stabilimento di San Sisto (Perugia); Sirpack S.p.a., stabilimento di Battipaglia; Elsir S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Siron S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Tecnider S.p.a., sede di Milano; Color plast S.r.l., stabilimento di S. Maria Maddalena (Rovigo); Sirio S.p.a., stabilimento di Garbagnate (Milano), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ariflex, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ariflex, con sede e e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ariflex, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, stabilimento di Pordenone, è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, stabilimento di Pordedone, è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento in Torre (Pordenone), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento in Torre (Pordenone), è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, unità di Casoria (Napoli), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimenti di Ivrea (Torino) e Pallanza (Novara), ora della Società italiana nailon S.p.a., è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per l'unità di Vercelli, ora della Chatillon S.p.a., è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.M., con sede e stabilimento in Monza, è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, unità di Porto Marghera (Venezia), ora S.I.P.A. S.p.a., è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano e unità e centri di vendita nazionali, è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bassetti, con sede in Milano e stabilimento in Vimercate (Milano), è prolungata al 30 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bassetti, con sede in Milano e stabilimento in Vimercate (Milano), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(300)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento alla regione Sardegna dei beni e del personale delle opere universitarie delle Università di Cagliari e Sassari.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 sono stati trasferiti alla regione autonoma Sardegna i beni ed il personale delle seguenti opere universitarie secondo le specificazioni appresso indicate:

opera universitaria Università di Cagliari;
opera universitaria Università di Sassari.

La regione subentra nei diritti e negli obblighi delle opere sopra indicate. Il trasferimento del patrimonio avviene in base agli inventari compilati in conformità dell'art. 74 e successivi della circolare n. 3391 del 30 agosto 1939 e sarà fatto constatare con verbali redatti in contraddittorio, da rappresentanti della regione e dell'opera universitaria, con l'intervento del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

I beni dati in uso all'opera universitaria dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche, destinati al perseguimento dei fini istituzionali, possono conservare l'attuale destinazione mediante apposite concessioni o convenzioni da stipularsi tra le parti interessate.

Il personale appartenente ai ruoli delle opere universitarie sopra indicate è trasferito alla regione nei limiti dell'organico vigente.

Il personale continua a prestare servizio presso l'opera universitaria cui è assegnato con le mansioni attualmente svolte e col trattamento giuridico ed economico in godimento sino alla emanazione degli appositi provvedimenti regionali.

Fino a quando la regione non avrà provveduto ad adottare propri provvedimenti nell'ambito della sua competenza in materia, l'opera attraverso i propri organi statutari, continuerà a svolgere la sua normale attività.

(304)

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1983

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1983 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1982		68.578.457.242		
Gestione di bilancio	Entrate finali	143.318.884.683.381		— 70.057.213.023.392
	Spese finali		213.376.097.706.773	
	Rimborso di prestiti		17.883.386.255.739	
	Accensione di prestiti	84.045.211.177.072		
	TOTALE	227.364.095.860.453	231.259.483.962.512	— 3.895.388.102.059
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.309.373.811.724.607	1.261.513.904.163.074	+ 47.859.907.561.533
	Crediti di tesoreria	479.821.543.741.978	523.762.357.652.016	— 43.940.813.910.038
	TOTALE	1.789.195.355.466.585	1.785.276.261.815.090	+ 3.919.093.651.495
	TOTALE COMPLESSIVO	2.016.628.029.784.280	2.016.535.745.777.602	
Fondo di cassa al 30 novembre 1983			92.284.006.678	+ 23.705.549.436
	TOTALE A PAREGGIO	2.016.628.029.784.280	2.016.628.029.784.280	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1982	Al 30 novembre 1983	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	68.578.457.242	92.284.006.678	+ 23.705.549.436
Crediti di tesoreria	104.678.197.604.921	148.619.011.514.959	+ 43.940.813.910.038
TOTALE	104.746.776.062.163	148.711.295.521.637	+ 43.964.519.459.474
Debiti di tesoreria	281.446.321.106.036	329.306.228.667.569	— 47.859.907.561.533
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 176.699.545.043.873	— 180.594.933.145.932	— 3.895.388.102.059

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 novembre 1983: 956.846 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 1983

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	111.667.924.484.995				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	31.211.139.358.013				
ENTRATE CORRENTI . . .	142.879.063.843.008	TITOLO I — Spese correnti . .	170.775.719.601.982	Risparmio pubblico	— 27.896.655.758.974
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	439.820.840.373	TITOLO II — Spese in conto capitale	42.600.378.104.791		
ENTRATE FINALI . . .	143.318.884.683.381	SPESE FINALI . . .	213.376.097.706.773	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 70.057.213.023.392
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	17.883.386.255.739		
ENTRATE FINALI . . .	143.318.884.683.381	SPESE COMPLESSIVE . . .	231.259.483.962.512	Ricorso al mercato	— 87.940.599.279.131
TITOLO IV — Accensione di prestiti	84.045.211.177.072				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	227.364.095.860.453	SPESE COMPLESSIVE . . .	231.259.483.962.512	Saldo di esecuzione del bilancio	— 3.895.388.102.059

(311)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa . . . L.			2.782.919.013.581	
II — In deposito all'estero . . . »			27.518.280.471.546	3.301.199.485.127
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				10.849.631.389.914
CASSA				2.195.255.008.898
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
— ordinario . L.		264.375.373.048		
— ammassi . . . . . »		1.738.906.164.602	2.003.281.537.650	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente . . . . . . L.		1.294.984.113.989		
— a scadenza fissa . »				
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . »		3.267.803.944.225	4.562.788.058.214	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . L.			—	6.566.069.595.864
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU . . L.			13.091.455.595.282	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise . L.		374.873.449		
— corrispondenti in conto corrente . . . »		409.401.320.299		
— depositi vincolati . . . . »		730.644.386.293		
— diverse . . . »		6.264.932.234	1.146.685.512.275	14.238.141.107.557
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . . . L.				2.241.824.209.861
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . L.			18.252.822.463.890	
II — Conti speciali . . . . »			2.282.376.959.441	20.535.199.423.331
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO L.				8.000.000.000.000
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . »				24.061.857.062.951
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . »				710.917.926.721
TITOLI DI PROPRIETA'				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità . . . . L.		33.093.456.256.910		
— per investimento delle riserve statutarie . . »		499.057.418.817		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . »		1.285.300.403.539	34.877.814.079.266	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . . . L.		10.879.184.602		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . »		290.665.669.141	301.544.853.743	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	1.850.522.973			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . »	84.206.294.213	86.056.817.186		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	1.969.540.096			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . »	5.851.842.454	7.821.382.550		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	46.680.978.607			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . »	77.386.540.318	124.067.518.925	217.945.718.661	35.397.304.651.670
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici . . . L.			1	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			39.954.343.118	39.954.343.119
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili . . . L.			35.720.878.564	
II — Impianti . . . »			91.196.038.198	
III — Monete e collezioni . . . »			307.195.088	127.224.111.850
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione . . . L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati . . . L.		23.089.998.620		
— in allestimento . . . »		10.108.239.273	33.198.237.893	
III — Debitori diversi . . . L.			240.324.950.194	
IV — Altre . . . »			1.480.443.087.904	1.753.966.275.991
RATEI . . . L.				46.595.873.230
RISCONTI . . . »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				3.734.082.936.475
CONTI D'ORDINE L.				161.319.383.402.559
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia . . . L.		8.865.125.401.619		
— altri . . . »		317.129.101.585.540	325.994.226.987.159	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni . . . L.		—		
— esteri . . . »		825.185.754.321	825.185.754.321	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			1.650.653.037.196	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . . . »			132.000.000.000	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . »			5.871.000.000.000	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni . . . L.		—		
— esteri . . . »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . L.			1.744.500.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . »			318.556.392.572	338.280.622.171.248
TOTALE . . . L.				499.600.005.573.807

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

D'ITALIA

30 novembre 1983

PASSIVO

Voce			Importo
CIRCOLAZIONE . . . L.			34.365.193.361.000
VAGLIA CAMBIARI . . . »			307.236.606.260
ALTRI DEBITI A VISTA			
I — Ordini di trasferimento . . . L.		2.977.584	
II — Altri . . . »		1.222.187.714	1.225.165.298
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI . . . L.			311.004.264.541
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO . . . »			1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA . . . »			13.632.905.986
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386 . . . »			—
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . L.		54.968.689.072.428	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita . . . »		417.883.061	
III — Conti vincolati investimenti all'estero . . . »		41.283.858.957	
IV — Società costituende . . . »		67.906.416.926	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi . . . »		1.904.687.275	
VI — Altri . . . »		57.162.396.046	55.137.364.314.693
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. . . . L.			261.733.444.619
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. . . . »			2.020.643.514.822
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I — Depositi in valuta estera . . . L.		1.175.175.657	
II — Conti dell'estero in lire . . . »		121.735.265.156	122.910.440.813
DEBITI IN ECU (FECoM) . . . L.			13.091.455.599.775
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
— Conto corrente ordinario (saldo creditore) . . . L.			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) . . . »			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »			305.598.796.591
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) . . . L.		37.388.837.762.373	
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) . . . »		1.200.795.276.401	
III — Fondo svalutazione portafoglio . . . »		234.919.178.078	
IV — Fondo oscillazione cambi . . . »		1.210.000.000.000	
V — Fondo oscillazione titoli . . . »		2.031.481.643.707	
VI — Fondo copertura perdite eventuali . . . »		2.153.185.000.000	
VII — Fondi assicurazione danni . . . »		324.691.685.925	
VIII — Fondo ricostruzione immobili . . . »		542.907.561.966	
IX — Fondo rinnovamento impianti . . . »		46.250.000.000	
X — Fondi imposte . . . »		370.844.166.241	
XI — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale . . . »		1.816.200.000.000	
XII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati . . . »		408.777.524	
XIII — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto ai sensi della legge 29-5-1982, n. 297 . . . »		314.330.080	47.320.835.382.295
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI . . . L.			28.462.307.885
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI . . . »			72.231.617.142
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI . . . »			8.667.942.539
PARTITE VARIE			
I — Creditori diversi . . . L.		61.871.579.084	
II — Altre . . . »		3.338.334.254.202	3.400.205.833.286
RATEI . . . L.			78.201.481.737
RISCONTI . . . »			—
CAPITALE SOCIALE . . . »			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO . . . »			277.395.630.497
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO . . . »			291.162.032.992
RENDITE DELL'ESERCIZIO . . . »			3.902.922.759.788
L.			161.319.383.402.559
CONTI D'ORDINE			
I — Depositanti di titoli e altri valori . . . L.		325.994.226.987.159	
II — Titoli e valori presso terzi . . . »		825.185.754.321	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto . . . »		1.650.653.037.196	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine) . . . »		132.000.000.000	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine) . . . »		5.871.000.000.000	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine) . . . »		1.744.500.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
— interni . . . L.	—		
— esteri . . . »	1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza . . . L.		318.556.392.572	338.280.622.171.248
TOTALE . . . L.			499.600.005.573.807

Il ragioniere generale: SALONICO

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 2 gennaio 1984, n. 1.

Imposta di bollo - Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, recante disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
Agli uffici IVA
Agli uffici del registro
Alle conservatorie dei registri immobiliari

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'avvocatura generale dello Stato
Alla commissione tributaria centrale
Alla Ragioneria generale dello Stato
A tutti i Ministeri
Alle direzioni generali del Ministero delle finanze
Al servizio centrale degli ispettori tributari
Al comando generale della Guardia di finanza
Al Provveditorato generale dello Stato
Alle prefetture e questure
Alle dogane
Alla Banca d'Italia
Alle camere di commercio
All'Associazione bancaria italiana;
All'Associazione fra le società italiane per azioni
Alla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali
All'Associazione tecnica delle banche popolari italiane
Alla Confederazione nazionale degli armatori liberi
All'Unione nazionale delle associazioni dei produttori ortofrutticoli
Alla Confederazione generale italiana del traffico e dei trasporti

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 359 del 31 dicembre 1982, il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, recante disposizioni integrative e correttive del decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente l'imposta di bollo.

L'emanazione del citato provvedimento si è resa necessaria per ulteriormente snellire e semplificare in talune parti la disciplina del tributo di bollo al fine di agevolarne la sua applicazione.

In proposito, si ritiene opportuno porre in particolare evidenza che restano in vigore le norme dettate dal cennato decreto n. 642 del 1972 e le altre disposizioni legislative emanate successivamente, nella soggetta materia, se non risultano diversamente disciplinate dal nuovo decreto n. 955 del 1982.

Per tali norme devono intendersi confermate le istruzioni ed i provvedimenti a suo tempo adottati.

Passando all'esame delle nuove disposizioni integrative e correttive entrate in vigore il 1° gennaio 1983, acquista particolare rilievo il secondo comma dell'art. 2 del decreto presidenziale n. 955 in oggetto, secondo cui si ha caso d'uso, agli effetti dell'imposta di bollo, quando gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa, allegato *A*, parte seconda, vengono presentati all'ufficio del registro per la registrazione.

Sono pertanto venute a cessare tutte le ipotesi di caso d'uso contemplate nel secondo comma dell'art. 2 della previgente normativa.

Resta invece confermato il particolare caso d'uso per le cambiali, già previsto dall'ultimo comma del citato art. 2 del decreto presidenziale n. 642 del 1972.

Nel nuovo art. 3 è stato inserito, al primo comma, punto 3), tra le modalità di pagamento in modo virtuale, il versamento dell'imposta in conto corrente postale. Tale modalità di pagamento, ovviamente, potrà essere utilizzata solo nei casi previsti dalle norme del decreto e relativa tariffa o da leggi particolari.

Altra disposizione innovativa è quella del quarto comma dell'art. 3, che dà facoltà all'intendenza di finanza di autorizzare singoli uffici statali a riscuotere l'imposta di bollo in modo virtuale per le domande di parte ad essi presentate e per gli atti dagli stessi emessi, ovviamente a richiesta del privato.

Con apposito decreto interministeriale verranno stabilite le modalità di riscossione e versamento ed indicati gli uffici ammessi a tale sistema di pagamento del tributo.

Nel nuovo art. 4 viene poi disposto che la carta bollata può essere integrata con marche da bollo nei casi in cui l'importo del tributo dovuto superi il suo valore facciale; e ciò per evitare di emanare disposizioni legislative analoghe ogni qualvolta interviene, come non di rado sta accadendo, un aumento dell'imposta e non si dispone subito della nuova carta bollata.

E' ovvio che la nuova norma non si riferisce all'apposita carta bollata per cambiali dato che queste, come è noto, sottostanno ad aliquote proporzionali e l'integrazione del tributo mediante speciali marche, oltre che con il visto per bollo già prevista in precedenza, rimane confermata negli appositi articoli della tariffa che saranno esaminati più avanti.

Per quanto riguarda i tabulati meccanografici (articolo 5), che sono in pratica di forme e dimensioni diverse dalla carta bollata, la nuova disposizione prevede al secondo comma che l'imposta, attualmente nella misura di L. 3.000, è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate, modificando in tal modo la precedente norma secondo cui il tributo in parola era dovuto per ogni facciata.

Sicché ogni tabulato non soggiace più una sola volta all'imposta, ma tante volte quante sono le 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.

Resta ferma la regola secondo cui se nell'ambito delle 100 linee o frazioni sopra menzionate vengono redatti più atti non in unico contesto, si dovrà corrispondere più volte l'imposta per quanti sono gli atti riportati sul tabulato e nelle misure indicate nella tariffa allegata alla legge di bollo secondo la specie degli atti medesimi.

Appare utile precisare a tal punto che i registri contemplati dall'art. 22 della tariffa suddetta, anche se tenuti col sistema meccanografico, scontano, l'imposta, ivi prevista, nella misura di L. 3.000 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.

L'eliminazione dall'art. 6 dei commi secondo e terzo è stata determinata dalla nuova configurazione del caso d'uso cui si è già accennato, non più previsto per la produzione o esibizione in giudizio di atti, documenti e registri, mentre la soppressione dell'art. 7 è dovuta a mere ragioni sistematiche in quanto è parso meglio riportare la norma nella nota marginale al nuovo art. 19 della tariffa.

Nell'art. 8 relativo all'onere del tributo, sono stati esclusi gli enti parificati per legge allo Stato, stante che detta parificazione agli effetti tributari era stata abrogata dall'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Nel nuovo art. 9 non è stato riprodotto, quindi è da ritenersi soppresso, il limite delle 28 sillabe che potevano scriversi per ogni riga, in considerazione delle difficoltà pratiche del relativo controllo e della sua scarsa utilità nell'economia del tributo. Restano però fermi gli altri limiti, condizioni e facoltà connessi all'uso della carta bollata, indicati nel vecchio e nel nuovo testo dell'articolo in parola.

Importante appare sottolineare le modifiche introdotte all'art. 13 della legge di bollo con l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 955. In primo luogo è cambiata l'intestazione perché le norme che vi sono contemplate, come del resto quelle del precedente testo, contengono facoltà e non divieti. Inoltre è stato aggiunto un comma (secondo) con il quale si chiarisce che per le annotazioni di proroga o di rinnovazione apposte su un atto già assoggettato al tributo, è dovuta altra imposta nella misura vigente all'atto della rinnovazione o della proroga. E' stato inoltre inserito il punto 15 con il quale, con disposizione di carattere generale, si statuisce che gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti vanno assoggettati al pagamento di una sola imposta a condizione che essi siano redatti in un unico contesto. (Vedansi in proposito le considerazioni illustrative riportate più avanti a commento degli articoli 5 e 6 della tabella).

Non essendovi più, nella nuova tariffa, atti sui quali assolvere il tributo esclusivamente con la carta bollata, è stato eliminato il primo comma del precedente art. 14 che prescriveva un'apposita autorizzazione per poter corrispondere l'imposta di bollo in modo straordinario anziché in modo ordinario.

Nel secondo, terzo e quarto comma è stata soppressa la parola « elettriche » onde consentire l'uso di macchine bollatrici che non siano solo elettromeccaniche, come ad esempio quelle elettroniche.

Sempre nel secondo comma è mutata la competenza territoriale dell'intendenza di finanza a rilasciare l'autorizzazione all'impiego delle macchine in parola, nel senso che il criterio della residenza del contribuente è stato sostituito con quello avente riferimento al luogo in cui la macchina è posta in uso, convalidandosi in tal modo quanto era stato anticipato dal decreto ministeriale 5 luglio 1973, emanato in attuazione dell'allora secondo (ora primo) comma dell'art. 14 in esame.

In proposito, si ritiene opportuno che le competenti intendenze curino l'espletamento del procedimento autorizzativo nel modo più sollecito possibile onde eliminare le reiterate sollecitazioni degli interessati segnalate a questo Ministero per i ritardi che si verificano.

In base al terzo comma, anche l'ufficio del registro competente, oltre all'intendenza di finanza, è ora abilitato ad autorizzare modifiche e riparazioni delle macchine, ed in tal senso deve ritenersi modificato l'art. 22 del decreto ministeriale suddetto.

Il settimo comma del nuovo testo dell'art. 15, risolvendo una delicata questione presentatasi in passato, stabilisce in buona sostanza che eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta di bollo debbono operare pure sulla liquidazione del tributo dovuto in modo virtuale che verrà fatta dall'ufficio. In altre parole, le modifiche alla disciplina o alla misura dell'imposta che eventualmente intervengano nel corso dell'anno solare, hanno immediato effetto sugli atti emessi dopo l'entrata in vigore di dette modifiche, sì che la liquidazione dell'imposta che l'ufficio andrà ad effettuare deve tener conto, limitatamente ai predetti atti, delle modifiche intervenute.

Il principio suddetto, del resto, è in linea con il modo virtuale, che non è un sistema di pagamento a forfait.

Comunque, le autorizzazioni al pagamento in modo virtuale, già accordate in base al previgente art. 15, non sono in contrasto con le nuove norme introdotte, per cui esse devono considerarsi tuttora valide.

E' stato riformulato il testo dell'art. 19 che innova profondamente la materia degli obblighi dei funzionari, dei pubblici ufficiali e di altri soggetti quali indicati nel primo e nel quarto comma del testo abrogato. Mentre in precedenza costoro non potevano ricevere in deposito o assumere a base dei loro provvedimenti o allegare o enunciare nei propri atti, i registri i documenti e gli atti non in regola col bollo, con il nuovo testo detto divieto è stato eliminato.

In altri termini, con la nuova formulazione s'è generalizzata la regola eccezionale che era prevista col vecchio testo soltanto nei giudizi, unico essendo apparso al legislatore il motivo ispiratore: non impedire al cittadino di ottenere un provvedimento o altro atto, giurisdizionale e non, per il solo fatto del mancato adempimento dell'obbligazione fiscale di bollo.

Su tutti i soggetti indicati nel nuovo art. 19 (funzionari, pubblici ufficiali, cancellieri, ecc.) grava nel contempo l'obbligo dell'invio al competente ufficio del registro, nel termine ivi stabilito, del documento irregolare o copia per la sua regolarizzazione ai sensi dell'art. 31. In particolare vi sono tenuti ora anche i notai per tutti i documenti e registri irregolari che allegano o enunciano in tutti i loro atti e non più soltanto negli inventari e negli atti conservativi.

Con il primo comma del nuovo art. 25 è stata inasprita la pena pecuniaria che viene elevata da un minimo pari a due volte (in precedenza una volta) ad un massimo di dieci volte l'imposta evasa.

Nel terzo comma è stato aggiunto un richiamo alla normativa emanata successivamente al 31 dicembre 1972 e in particolare all'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227 (trattamento fiscale delle cambiali per crediti assicurativi e di finanziamento all'esportazione) per cui i titoli in questione, qualora non vengano utilizzati per gli scopi originari, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa senza applicazione di penalità.

La modifica al quarto comma dello stesso art. 25 equipara, per quanto concerne la pena pecuniaria applicabile, la tardiva dichiarazione di conguaglio alla omessa oltreché a quella infedele.

Nel quinto comma sono ora previste non più una, ma due attenuazioni della sanzione, la quale è ridotta al decimo quando la dichiarazione di conguaglio è presentata entro il mese successivo alla scadenza ed è ridotta al quinto se viene prodotta entro il terzo mese successivo.

Un'importante innovazione è stata introdotta con il nuovo testo dell'art. 29, il cui primo comma ha eliminato la tolleranza di venti giorni dalla scadenza per il pagamento senza penalità dell'imposta dovuta in modo virtuale, non essendosi ravvisata alcuna valida ragione per mantenere tale tolleranza. I versamenti, pertanto, vanno regolarmente effettuati entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. La soprattassa pari al 10% dell'imposta non versata è tuttavia ridotta alla metà se il pagamento, giusta il secondo comma, avviene entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica dell'ingiunzione.

Giova in proposito precisare che in conformità alla precedente disciplina in vigore fino al 31 dicembre 1982, alla quarta rata dell'imposta dovuta in modo virtuale per l'anno 1982 con scadenza al 31 dicembre, torna applicabile ancora la tolleranza di venti giorni e pertanto i versamenti effettuati entro il 20 gennaio 1983 sono da considerarsi nei termini.

Nel caso di irreperibilità dei valori bollati dovuta ad obiettiva impossibilità per i contribuenti di assolvere l'obbligo tributario (sciopero dei rivenditori, gravi calamità naturali, ecc.), con il nuovo art. 32 è ammesso corrispondere alternativamente il tributo, senza penalità, direttamente presso l'ufficio del registro ovvero in conto corrente postale. Nel primo caso il contribuente può presentare l'atto, nel cui contesto dovrà indicare la causa del mancato impiego del valore bollato, all'ufficio del registro entro cinque giorni dal cessato fatto impeditivo; nel secondo caso può limitarsi ad allegare all'atto, nel cui contesto dovrà essere fatta menzione dell'impossibilità sopradetta, la ricevuta del versamento effettuato in conto corrente postale.

Su tale conto corrente saranno impartite ulteriori istruzioni.

E' stato modificato il primo comma dell'art. 36 concernente le modalità di accertamento delle violazioni. Ai sensi della nuova disposizione, al contribuente deve ora essere sempre consegnata la copia del verbale di constatazione.

L'attribuzione precedentemente prevista del solo diritto, su richiesta, di averne copia, poteva dar luogo a qualche inconveniente applicativo e non tutelava sufficientemente il contribuente nella fase di accertamento delle violazioni.

Il nuovo art. 37 si differenzia, da quello sostituito, nel secondo comma dove, per ragioni di carattere meramente esplicativo si è precisato, in linea col sistema di imposizione di questo tributo (vedasi ad es. l'art. 31), che la misura dell'imposta da corrispondere è quella prevista per l'atto al momento del suo uso, indipendentemente dalla intervenuta decadenza, per l'Amministrazione finanziaria, del potere di accertare la violazione.

Si richiama l'attenzione degli uffici sulla circostanza che è consentito il rimborso dell'imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante « Visto per bollo ». Sulle condizioni che devono sussistere e le modalità da osservare per tale fattispecie, come per le altre ipotesi di rimborso dell'imposta, si rinvia al nuovo art. 37. Basti per ora sottolineare che l'imposta corrisposta mediante versamento in conto corrente postale, pur costituendo un'ipotesi di pagamento in modo virtuale (art. 3, primo comma, n. 3), non può essere rimborsata.

Con il nuovo art. 39 vengono dettagliatamente indicate le modalità e le condizioni da osservarsi per la distribuzione e la vendita al pubblico dei valori bollati. Trattandosi di norma meramente strumentale all'imposta, questo Ministero si riserva di dettare le relative istruzioni che man mano si renderanno necessarie al riguardo.

Con il secondo comma del nuovo art. 40, infine, viene richiamato e confermato il beneficio tributario già recato dall'art. 41, secondo comma, della legge 28 febbraio 1967, n. 131, a favore dei particolari effetti cambiari e titoli equivalenti ivi contemplati.

L'aggiunta del predetto comma all'articolo in esame — che deve intendersi integrato dalla statuizione dell'art. 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 955 in parola, per effetto della quale acquista efficacia dal 1° gennaio 1974 — si è resa necessaria perché il beneficio predetto operasse anche dopo il 1° gennaio 1974 (essendo esso stato soppresso da tale data con l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) e fino all'entrata in vigore della legge 24 maggio 1977, n. 227, la quale, con l'art. 32, primo comma, sub *a*) e secondo comma, aveva già provveduto a ripristinare per l'avvenire il regime di favore in argomento.

TARIFFA - ALLEGATO *A* - PARTE PRIMA

Com'è noto, nella prima parte della tariffa sono riportati gli atti, i documenti ed i registri soggetti alla imposta di bollo sin dall'origine.

Merita anzitutto di essere segnalata l'eliminazione (e di ciò si è già fatto cenno indietro) dell'uso esclusivo della carta bollata (eccetto quella apposita per le cambiali) dai residui articoli che lo prevedevano, e ciò allo scopo di rendere più agevoli gli adempimenti dei contribuenti.

Tra le altre importanti modifiche va ricordata quella dell'art. 2 che consente il pagamento in modo virtuale anche delle copie degli atti dei notai o altri pubblici ufficiali presentate all'ufficio del registro unitamente agli originali per la registrazione, per i quali ultimi era già possibile (art. 1) corrispondere l'imposta in tal modo.

In armonia con quanto più sopra segnalato circa la soppressione dell'uso esclusivo della carta bollata, il nuovo art. 5 prevede che per le istanze dirette agli organi dello Stato ed enti ivi indicati possono essere usati, in alternativa alla carta bollata, le marche, il bollo a punzone o il modo virtuale.

Secondo la nota marginale all'articolo in rassegna, sono esenti dal tributo le istanze relative ai rapporti di impiego dei dipendenti degli uffici indicati nello stesso art. 5, prodotte « all'amministrazione competente » in luogo delle « proprie amministrazioni » del precedente testo.

La modifica appare più rispondente allo spirito di perequazione della norma, che vuole esentare le domande dei dipendenti pubblici suddetti rivolte a qualunque amministrazione, quando si tratti di questioni concernenti il proprio rapporto d'impiego, come ad esempio quelle dirette alle direzioni provinciali del tesoro dai dipendenti dello Stato in ordine al loro trattamento economico.

Il bollo a punzone indicato nel « modo di pagamento » degli articoli 5 e 6 è stato poi aggiunto per consentire soprattutto agli enti pubblici riportati negli articoli suddetti di assoggettare i loro moduli a punzone senza doversi fornire di carta bollata o di marche o pretenderne l'uso.

Gli articoli 9, 10, 10-*ter* e 15 riguardanti le cambiali e gli assegni bancari, nel confermare che le apposite marche (per cambiali) vanno annullate soltanto dagli uffici del registro o dagli uffici postali, hanno ora consolidato la prassi esistente da tempo di corrispondere la differenza di imposta dovuta sui foglietti direttamente mediante visto per bollo, senza la preventiva applicazione delle apposite marche, quando detta differenza superi il valore di dieci marche del taglio massimo.

Ben s'intende che tale possibilità sussiste pure per le cambiali dell'art. 10-*bis*, atteso che il modo di pagamento ivi previsto rinvia a quello dell'art. 9.

Appare necessario precisare che il potere di annullamento delle marche per i duplicati di cui all'art. 13, rimane esclusivo agli uffici del registro i quali, per applicare l'imposta, fissata nel massimo di L. 1.000, devono preventivamente accertare l'integrale concordanza del duplicato o della copia all'originale o altro duplicato o copia in regola col bollo; in difetto è applicabile l'imposta proporzionale come per l'originale.

Col nuovo art. 10-*ter* vengono dettate le disposizioni disciplinanti l'imposta di bollo sulle cambiali agrarie.

All'art. 18 riguardante i libretti di risparmio, sono state apportate delle semplici modifiche formali al fine di migliorare o rendere più chiaro il testo della norma.

L'art. 19 ha subito le più numerose e non meno importanti modifiche. Premesso che esso disciplina, com'è noto, il tributo di bollo dovuto sulle ricevute, quietanze, fatture, ecc., va in primo luogo sottolineato che tali atti vi sono soggetti quando la somma su di essi indicata è superiore alle L. 50.000 (in precedenza L. 10.000), mentre permane l'obbligo di tassazione quando la somma « sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze ».

Inoltre, per le quietanze relative a pagamenti fatti dallo Stato viene previsto che il modo virtuale, anziché esclusivo come in precedenza, sia in alternativa alle marche e al bollo a punzone. La modifica mira ad evitare le difficoltà che possono derivare per la contabilizzazione del tributo riscosso in modo virtuale; difficoltà che non sussistono per gli uffici finanziari, indicati nell'articolo, preposti alle riscossioni (uffici del registro, IVA, ecc.) le cui quietanze continuano ad essere sottoposte all'imposta esclusivamente in modo virtuale; la disposizione dell'art. 7 del decreto è stata trasfusa, come già detto indietro, nella nota marginale all'art. 19 in esame per ragioni sistematiche; è stato eliminato il richiamo ad alcuni articoli della tariffa e della tabella in quanto non necessario; per motivi di organicità è stata trasferita nell'art. 15 della tabella l'esenzione dal tributo, già prevista nell'articolo in parola, per le somme affidate da enti ed imprese a propri dipendenti, ausiliari, ecc.; allo scopo di evitare le difficoltà che la pratica applicazione del tributo aveva presentato, si è preferito tornare al precedente e più semplice sistema che preesisteva al decreto n. 642 del 1972, nel senso che non è più rilevante, ai fini della pluralità della tassazione, il numero dei « titoli distinti » per i quali i documenti sono emessi — come era previsto nel previgente art. 19 — ma basta riferirsi al numero dei « percipienti » indicati sugli stessi documenti. A tale proposito devesi porre in evidenza che, ai sensi dell'art. 11 del decreto, per gli atti soggetti a bollo sin dall'origine, l'applicazione delle marche da bollo o del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione.

L'ultima parte della nota marginale al nuovo articolo in esame, allo scopo di dare fondamento normativo ad una prassi consolidata, prevede che non è dovuta l'imposta per le quietanze apposte sui documenti indicati nell'art. 19, già assoggettati all'imposta ovvero esenti.

Ad evitare ogni equivoco, il nuovo art. 20 chiarisce che l'imposta di L. 300 sugli atti ivi indicati è dovuta sia per gli originali che per i duplicati e le copie. Il nuovo testo ha anche elevato da L. 10.000 a L. 50.000 l'importo indicato sugli atti oltre il quale opera l'assoggettamento al bollo. Analoga elevazione è stata disposta con le carte di credito e gli altri titoli riportati nell'art. 21.

Nell'art. 23 è stato aggiunto, tra i modi di pagamento previsti per le caselle del registro generale d'ordine delle conservatorie dei registri immobiliari (art. 2678 codice civile), quello virtuale, per rendere più agevole l'assolvimento del tributo con la sua riscossione da parte dell'ufficio.

Anche le modifiche agli articoli 24, 25 e 26 consistono nell'ampliamento dei modi di pagamento del tributo.

Nel testo attuale dell'art. 31 è stata inserita la possibilità di usare oltre alla prescritta carta bollata per atti giudiziari, anche le apposite marche o il bollo a punzone per tutti gli atti dei procedimenti ivi indicati, salvo quanto si dirà più avanti per taluni di detti atti.

Non è stato pertanto necessario riprodurre il quarto comma della nota marginale del precedente testo dove era prevista la possibilità di assolvere l'imposta dovuta per le copie di ciascuna delle comparse, delle memorie e degli altri scritti difensivi di cui non è obbligatoria la notifica, a mezzo marche da bollo per atti giudiziari da applicare in margine a ciascun foglio dell'originale in quantità pari al numero dei procuratori tra i quali avviene lo scambio delle copie stesse. Ciò significa che per queste vanno ora utilizzate le stesse modalità di pagamento previste per gli originali, tra le quali l'uso in via normale delle marche da bollo per atti giudiziari.

E' stato recepito, con alcune aggiunte e modifiche, il testo dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, che ha sostituito il precedente art. 31 della tariffa del 1972. Questa legge, com'è noto, ha introdotto un particolare sistema di pagamento dell'imposta sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e sui provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili (con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione sui quali l'imposta, commisurata al numero dei fogli, viene riscossa in modo virtuale dall'ufficio del registro competente per la registrazione): l'imposta dovuta è, com'è noto, forfettizzata e diversificata nel suo ammontare in base alla specie e al grado del giudizio civile

e viene corrisposta o con marche per atti giudiziari oppure versata su appositi conti correnti postali intestati all'ufficio del registro - affitti e concessioni governative, di Roma. Si richiamano in proposito, per quanto non diversamente previsto, le istruzioni impartite con circolare n. 11 del 28 marzo 1979.

Non sembra comunque che per gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere ecc. sopraindicati sia possibile come terza alternativa di pagamento, il bollo a punzone, che resta circoscritta agli altri atti del procedimento civile.

Con il nuovo testo dell'art. 31 il particolare sistema più sopra accennato è stato esteso agli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresi però « gli originali delle decisioni e dei provvedimenti », nei procedimenti dinanzi al Consiglio di Stato e ai tribunali amministrativi regionali. L'imposta forfettizzata è stabilita in L. 7.000.

Nelle note, infine, sono state recepite talune disposizioni contenute negli articoli 1 e 11 della legge 2 febbraio 1979, n. 59.

Un'importante modifica è intervenuta con il nuovo art. 34 il quale non contiene più, tra gli atti soggetti ad imposta, le querele e le relative rinunce e remissioni, nella considerazione che la tutela dell'azione penale mal si concilia con l'applicazione di oneri fiscali anche nei momenti in cui il suo esercizio o il suo abbandono sono condizionati all'iniziativa della persona offesa. Si ritiene, quindi, che gli atti suddetti siano esenti in modo assoluto dal tributo in forza delle innovazioni apportate dall'ampia formulazione del nuovo art. 3 della tabella, allegato *B*.

TARIFFA - ALLEGATO *A* - PARTE SECONDA

Nella parte seconda della tariffa sono indicati gli atti, i documenti ed i registri soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso.

In conseguenza delle modifiche apportate al caso d'uso dal nuovo art. 2 del decreto, sono stati variati i modi di pagamento del tributo per quasi tutti gli atti indicati in detta seconda parte: l'imposta, oltre che con marche da annullarsi come per il passato dagli uffici del registro, può essere ora corrisposta anche in modo virtuale presso i predetti uffici. Sono stati esclusi dall'annullamento delle marche gli altri pubblici uffici, attesa la introdotta limitazione del caso d'uso alla presentazione dell'atto all'ufficio del registro.

Per le cambiali provenienti dall'estero (art. 47, lettera *a*), continua invece a corrispondersi l'imposta mediante marche o visto per bollo.

La prima parte dell'art. 37 e gli articoli 38 e 39 sono stati soppressi. Peraltro, gli atti indicati negli articoli suddetti ritenuti ora meritevoli di più benevolo trattamento, sono stati trasfusi, rispettivamente, negli articoli 27, 25 e 26 della successiva tabella e sono, quindi, esenti da imposizioni in modo assoluto.

Con la nuova formulazione dell'art. 42 s'è chiaramente precisato che fruiscono del trattamento previsto per il caso d'uso soltanto gli atti e i documenti dell'art. 3 — parte prima della tariffa — ancorché essi, redatti sotto forma di corrispondenza o dispacci telegrafici, contengano causole di cui all'art. 1341 codice civile, e con esclusione degli atti aventi ad oggetto immobili soggetti a registrazione in termine fisso e degli altri indicati nello stesso art. 42.

Infine, nell'art. 43 ai soggetti che già beneficiano della tassazione in caso d'uso per gli atti indicati nell'articolo stesso sono stati aggiunti gli « enti pubblici e privati » allo scopo di colmare una lacuna esistente nella previgente normativa.

TABELLA ALLEGATO *B*

Nella tabella sono riportati gli atti, i documenti ed i registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

Nel nuovo art. 2, di formulazione più ampia, vengono comprese nell'esenzione tutte le domande, le documentazioni riguardanti qualsiasi prestazione in esso indicata e le opposizioni ai relativi provvedimenti. Vi rientrano, ad esempio, le domande di anticipazione del servizio militare di leva, prima non incluse.

Con il nuovo art. 3 l'esenzione dall'imposta è stata estesa alle domande e denunce prodotte dalle parti al fine di promuovere l'esercizio dell'azione penale nonché alle relative certificazioni rilasciate agli interessati (es. denunce di furto, rapina, ecc. e rilascio delle attestazioni relative). S'è già detto che rientrano nel beneficio fiscale anche le querele e le relative rinunce e remissioni, già comprese nel previgente art. 34 della tariffa tra gli atti soggetti al bollo sin dall'origine.

Nel primo comma del nuovo art. 5 è stata confermata l'esenzione per gli atti e copie del procedimento di accertamento e di riscossione di qualsiasi tributo.

Atteso l'ampio significato della norma in questione, si conferma quanto già dichiarato in passato in occasione di risposte a specifici quesiti, e cioè che l'esenzione in parola spetta agli atti e copie relativi all'accertamento ed alla riscossione di qualsiasi tributo di natura erariale e non.

L'esenzione medesima ha carattere oggettivo e quindi compete sia se gli atti e copie di cui trattasi siano posti in essere direttamente dagli enti impositori, sia se posti in essere dai soggetti incaricati da tali enti della riscossione dei tributi, come ad esempio le quietanze rilasciate dagli esattori delle imposte dirette ai contribuenti, dalle sezioni di tesoreria provinciale della Banca d'Italia ai ricevitori provinciali delle imposte dirette e da questi agli esattori.

Per quanto riguarda le quietanze rilasciate contestualmente per entrate tributarie ed extratributarie, si ritiene che con l'introduzione del nuovo testo dell'art. 13, terzo comma, n. 15, si sia fissato il principio, in presenza di più atti (o causali) riportati in unico contesto, di dovere in ogni caso corrispondere sia pure una sola volta l'imposta di bollo e quindi anche quando uno solo di essi sia soggetto al tributo e l'altro o gli altri ne siano esenti. Se ne deduce pertanto che le quietanze in parola devono ora essere assoggettate all'imposta.

Nel secondo comma dell'art. 5 in esame, è stata introdotta l'esenzione dall'imposta di bollo anche per le copie conformi dei verbali e delle decisioni delle commissioni tributarie. La modifica, che viene a dirimere i dubbi insorti nel passato, consente di dichiarare che le copie suddette sono esenti dal tributo anche se rilasciate agli interessati, le cui istanze, in base al disposto dell'art. 14 della tabella, sono pur'esse esenti dall'imposta.

Per espressa disposizione dettata dall'art. 29 del decreto n. 955 in rassegna, l'esenzione per le copie in parola ha effetto dal 1° gennaio 1973.

All'art. 5 in argomento sono stati pure introdotti due commi: col primo sono ora esenti dall'imposta di bollo le istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché i documenti allegati alle istanze medesime. Data la sua specialità, la nuova esenzione non può estendersi a domande di rimborso o sospensione di pagamento e relativa documentazione allegata che non siano riferite a tributi, né ad istanze concernenti tributi ma di diverso fine come ad esempio quelle di rateizzazione.

Con l'altro comma introdotto nell'art. 5 è stata recepita l'esenzione dall'imposta per le delegazioni di pagamento rilasciate dalle province e dai comuni e per gli atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Il testo dell'art. 6 è stato completamente mutato rispetto al previgente art. 6. Con una più puntuale applicazione del principio dettato in materia dall'art. 7, n. 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega al Governo per la riforma tributaria, è ora prevista, con il nuovo art. 6, l'esenzione dall'imposta di bollo per le fatture, ricevute, quietanze, estratti di conti e per gli altri documenti indicati negli articoli 19 e 20 della tariffa « riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto ».

Trattasi, com'è facile rilevare, di un'estensione dell'esenzione in argomento, prima limitata alle fatture ed equivalenti documenti con i quali veniva addebitata l'IVA.

Considerata la formulazione della norma, si ritiene che debbano considerarsi rientranti nell'esenzione in parola non soltanto i documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa con i quali si richiede o comprova il pagamento o si addebitano i corrispettivi dovuti per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, ma anche quei documenti, sempre indicati negli articoli 19 e 20 della tariffa, con i quali si accreditano le somme per il pagamento dei corrispettivi suddetti.

Sono pertanto esenti dall'imposta di bollo, ad esempio, le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, gli estratti di conto, nonché le lettere di addebitamento e di accreditamento e gli atti similari quali le lettere sollecitatorie di pagamento, gli avvisi di emissione di tratte, le lettere accompagnatorie di assegni relativi a fatture non allegate e recanti l'importo delle fatture stesse, le note di variazione degli importi addebitati o accreditati.

Beninteso, l'esenzione è applicabile a condizione:

1) che trattasi di documenti indicati negli articoli 19 e 20 della tariffa;

2) che i documenti predetti riguardino il pagamento di importi relativi a cessioni di beni o a prestazioni di servizi assoggettate ad IVA;

3) che sui documenti stessi sia riportata l'IVA concernente le operazioni alle quali i documenti si riferiscono.

In alternativa alla condizione di cui al punto 3), è sufficiente che sui documenti in parola sia espressamente indicato, con apposita annotazione, che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

In proposito si osserva che — attesa la dizione letterale della norma in questione: « operazioni *assoggettate* ad imposta sul valore aggiunto » — possono beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 6 in esame, soltanto i documenti sopra illustrati riguardanti operazioni che scontano l'IVA; per le quali, cioè, sia effettivamente dovuto il tributo.

Restano, quindi, esclusi dall'esenzione suddetta i ripetuti documenti quando riguardano operazioni fuori del campo di applicazione dell'IVA, o con aliquota zero come le cessioni di pane, pasta alimentare, ecc., nonché operazioni non imponibili o esenti secondo la normativa che regola questo tributo, a meno che i documenti in parola non godano di altra e diversa esenzione dall'imposta di bollo, come ad esempio le fatture emesse in relazione ad esportazione di merci indicate nell'art. 15 della tabella.

Rientrano, invece, nel beneficio dell'esenzione i documenti emessi in relazione ad operazioni per le quali, per esigenze di tecnica legislativa, il pagamento dell'IVA viene eseguito in momenti diversi da quello dell'emissione del documento come nel caso dell'art. 69, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

Per le fatture e gli altri documenti indicati negli articoli 19 e 20 della tariffa relativi al pagamento di corrispettivi relativi a più operazioni delle quali alcune assoggettate ad IVA ed altre non, si richiama quanto detto in precedenza, a commento dell'art. 5 della tabella in esame; per cui su tali documenti è dovuta l'imposta di bollo.

Tuttavia, per le ricevute, quietanze, distinte e simili documenti, eventualmente riguardanti più percipienti, l'imposta di bollo deve corrispondersi per ciascun percipiente, in forza della disposizione dettata dal secondo comma della nota al suddetto art. 19 della tariffa, con esclusione dal computo, naturalmente, dei percipienti destinatari delle somme concernenti le operazioni assoggettate all'IVA.

L'art. 7, primo comma, esplicitamente dichiara non soggetti al tributo le ricevute e gli altri documenti relativi alle operazioni riguardanti i conti correnti postali, convalidando in tal modo una prassi ormai consolidata; al terzo comma estende l'esenzione alle quietanze rilasciate per il rimborso delle azioni, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie nonché alle quietanze relative ai pagamenti di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive. L'esenzione deve ritenersi avere carattere oggettivo quali che siano le modalità di versamento.

Nell'art. 9 è stata modificata una parte del secondo comma allo scopo di estendere l'esenzione dall'imposta alle domande, certificati, documenti e ricorsi occorrenti per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni, assegni ed indennità indicati nel comma medesimo, senza che (al contrario della precedente formulazione limitata allo Stato e ad altri determinati enti) assuma rilevanza alcuna il soggetto, che può essere anche straniero, tenuto ad erogare le prestazioni suddette.

Tralasciando l'esame delle modifiche apportate agli altri articoli della tabella, di facile lettura, con i quali, tra l'altro, s'è estesa l'esenzione dal bollo alle domande e documenti per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche (art. 11) e alle carte

di identità e documenti equipollenti (art. 18), conviene soffermarsi sul testo dell'art. 20 concernente le cooperative e i loro consorzi.

La nuova disposizione ha elevato, per adeguarli ai nuovi valori monetari, gli importi massimi dei capitali sociali effettivamente versati, i quali non devono essere superati perché si possa fruire dell'esenzione prevista nell'articolo stesso. Inoltre è stato eliminato per le cooperative il limite temporale dei dieci anni dalla loro costituzione per fruire della esenzione, limitatamente però ai contratti di assegnazione o di mutuo individuale ai soci di cooperative edilizie per case economiche e popolari a contributo statale, nonché agli atti diretti o relativi all'acquisto di abitazioni da parte dei soci.

Pertanto per queste operazioni l'esenzione (che trova fondamento nell'art. 149 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia economica e popolare, confermato dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, che deve ritenersi a sua volta richiamato dall'art. 7, secondo comma, sub 2), della legge di delega sulla riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825) ha durata illimitata, purché beninteso siano rispettate tutte le altre condizioni e limiti stabiliti dal citato art. 20.

* * *

La presente circolare viene inviata in congruo numero di esemplari alle intendenze di finanza per la diramazione ai dipendenti uffici, ed agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per la consegna al personale ispettivo.

Il Ministro: VISENTINI

(288)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Treviso

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 14 aprile 1983 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Treviso;

Visto il decreto ministeriale in data 6 luglio 1983 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Treviso, nell'ordine appresso indicato:

1) Circosta Lorenzo	punti	103,267	su 132
2) Porcile Luciano	»	100,000	»
3) Pompeo Luigi	»	99,550	»
4) Fiora Sergio	»	97,765	»
5) Orlando Zon Italo	»	92,936	»
6) Summo Vito	»	91,923	»
7) Patriarca Emilio	»	90,933	»
8) Recchia Ezio	»	90,177	»
9) Gambassi Enrico	»	89,543	»
10) Deyana Luca	»	89,433	»
11) Girardi Filippo	»	87,849	»
12) Torella Michele	»	87,773	»
13) Gianfranchi C. Ruggero	»	85,204	»
14) Ciraulo Giorgio	»	84,275	»
15) Pesente Elio	»	83,886	»
16) Carlomagno Michele	»	83,732	»
17) Domina Mariano	»	83,386	»
18) Galatro Vittorio	»	83,268	»
19) Castellaneta Nicola	»	83,234	»
20) Catalano Giovanni	»	82,887	»
21) Di Caprio Salvatore	»	82,386	»
22) Bruni Ugo	»	81,859	»
23) Caleffi Esterino	»	81,721	»
24) Aprile P. Maria	»	81,527	»
25) Scorza Saverio	»	81,446	»
26) Brun Flavio	punti	81,146	su 132
27) Nitti Gabriele	»	80,905	»
28) Frisi Doro	»	80,566	»
29) Coniglione Sebastiano	»	80,545	»
30) Barbara Francesco	»	80,068	»
31) Campagnari Gustavo	»	79,897	»
32) Ladogana Raffaele	»	79,782	»
33) Mazza Mameli	»	79,305	»
34) Caccavale Antonio	»	79,269	»
35) Liotta Calogero	»	79,199	»
36) Muriana Giuseppe	»	79,072	»
37) Bardino Giovanni	»	78,250	»
38) Zaffanella Aldo	»	77,538	»
39) Licata Giovanni Antonio	»	77,466	»
40) Di Gregorio Filippo	»	77,132	»
41) Magoni Beniamino	»	76,349	»
42) Luchetti Loreto	»	76,033	»
43) Barbieri Leonida	»	75,632	»
44) Manzo Raffaele	»	75,624	»
45) Patriarca Mario	»	75,520	»
46) Giordano Giovanni	»	74,965	»
47) Manoli Placido	»	73,426	»
48) Pipia Giuseppe	»	72,411	»
49) Scalzo Guido	»	72,250	»
50) Di Turi Domenico	»	72,109	»
51) Re Giovanni	»	71,396	»
52) Scopa Esterino	»	71,109	»
53) Strianese Eugenio	»	70,743	»
54) Carabini Nazario	»	70,600	»
55) Costardi Felice	»	70,349	»
56) Ugolotti Enrico	»	69,751	»
57) Giorgi Ruggero	»	68,545	»
58) Gritti Giuseppe	»	68,066	»
59) Pedroli Alberto	»	68,000	»
60) Cozzolino Antonio	»	67,933	»
61) Palmeri Antonio	»	67,336	»
62) Nitti Nicola	»	65,827	»
63) Lo Savio Giovanni	»	65,736	»
64) Mabizanetti Luigi	»	65,676	»
65) Messina Baldassare	»	65,590	»
66) Monea Luigi	»	64,960	»
67) Bernardo Mario	»	63,832	»
68) Caltagirone Raimondo	»	63,522	»
69) Longo Libero Benito	»	62,600	»
70) Nacchi Vincenzo	»	55,132	»
71) Berruti Carlo	»	52,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(291)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1983, n. **15.**

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 17 luglio 1981, n. 41, concernente il ripristino a coltivazione delle terre incolte.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 125 *del* 2 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 14 della legge regionale 17 luglio 1981, n. 41, è soppresso e sostituito dal seguente:

Finanziamento. — Per la concessione dei benefici di cui alla presente legge si provvede, limitatamente al 1983, con l'introduzione nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione approvato con legge regionale 17 giugno 1983, n. 10, in termini di competenza e di cassa, delle seguenti variazioni in aumento, che trovano copertura prelevando la somma di 702 milioni di lire dal cap. 16202:

(*Omissis*).

A partire dal 1984 le quote di spesa relative sono determinate in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci regionali di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 novembre 1983

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1983, n. **16.**

Provvedimenti per la diffusione dell'informazione. Primo intervento.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 125 *del* 2 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia — in attuazione dei principi dello statuto — considera lo sviluppo dell'informazione una condizione decisiva per promuovere e diffondere la cultura contribuendo alla conoscenza dei problemi, delle scelte che si rendono necessarie e alle quali si possa consapevolmente partecipare.

Ciò per favorire il pieno sviluppo della persona umana e la più ampia e democratica partecipazione dei cittadini allo sviluppo socio-economico della comunità regionale.

Art. 2.

In attesa di una legge organica nel settore, anche in relazione allo sviluppo dei sistemi audiovisivi, la Regione, nel quadro delle iniziative previste dall'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 e dalle leggi regionali numeri 42 e 43 del 12 maggio 1980, nonché nel rispetto della normativa statale di principio nel campo dell'informazione, promuove un piano di intervento, limitato all'anno scolastico 1983-84, per la diffusione dell'informazione quotidiana e periodica nelle scuole pugliesi, anche non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Art. 3.

Le scuole di cui al precedente articolo, attraverso i loro organi competenti, possono richiedere al presidente della giunta regionale i fondi necessari per l'acquisto e/o l'abbonamento, per classe, a due giornali quotidiani e ad una rivista che abbiano notevole valore culturale e che rispondano ai fini perseguiti dall'art. 1, limitatamente al periodo di attività scolastica.

Le richieste dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione delle testate prescelte, secondo i criteri e le modalità di cui al comma precedente.

Art. 4.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano di finanziamento e procede ad assegnare, secondo le disponibilità di bilancio, un numero di abbonamenti o acquisti per ciascuna scuola, in proporzione alle richieste.

Nel piano possono essere previste anche eventuali iniziative di supporto, nel limite massimo di una spesa di L. 20.000.000, ai fini della migliore attuazione della finalità della legge.

Art. 5.

L'applicazione della presente legge è limitata all'anno scolastico 1983-84.

Art. 6.

Le scuole, entro il 30 giugno del 1984, trasmettono una relazione sull'attuazione delle iniziative alla giunta regionale, che redige, entro il 1° settembre dello stesso anno, una relazione da inviare al consiglio regionale, nella quale si fornisca il quadro prospettico e quantificato delle pubblicazioni adottate.

Le scuole che non ottemperino a quanto disposto dal primo comma verranno escluse da eventuali assegnazioni di abbonamenti o di acquisti in caso di rifinanziamenti della legge.

Art. 7.

Ai fini dell'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di L. 500.000.000.

Al finanziamento della spesa si provvede con l'iscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 del capitolo 10306 «Provvedimenti per la diffusione dell'informazione. Primo intervento», con uno stanziamento in termini di competenza e cassa di L. 500.000.000 e con prelevamento di pari somma dal cap. 16202 «Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 novembre 1983

TRISORIO LIUZZI

Il disposto di cui all'art. 2 *è riferibile soltanto agli istituti ed alle scuole di istruzione secondaria superiore, giusta l'articolo* 15 *della legge statale del* 5 *agosto* 1981, *n.* 416, *concernente l'editoria.*

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1983, n. 17.

Integrazione alla legge regionale 23 maggio 1980, n. 50, concernente un piano di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia delle lagune di Lesina e Varano.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 125 *del* 2 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 50, è così sostituito:

« A proseguimento degli interventi previsti dalle leggi regionali 7 febbraio 1974, n. 12 e 23 dicembre 1977, n. 39, con la presente legge la regione Puglia, sentiti i comuni territorialmente interessati, interviene per tutelare e ricostituire l'equilibrio ecologico delle lagune salse di Lesina e di Varano, anche ai fini del recupero e razionale sfruttamento della pesca, onde favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni.

Per i comuni territorialmente interessati bisogna intendere quelli di Lesina, Poggio Imperiale, Sannicandro Garganico, Cagnano Varano, Ischitella e Carpino ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 50, sono aggiunti i seguenti commi:

« La giunta, prima di proporre il piano, acquisisce il parere dei comuni territorialmente interessati o, se esistente, della loro associazione.

Il parere deve essere fornito entro sessanta giorni dalla richiesta e, ove non espresso, si intende favorevole ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 50, è così sostituito:

« La predisposizione del piano e la sua attuazione sono affidate di concerto all'assessorato regionale alla programmazione e a quello all'agricoltura, che possono avvalersi della collaborazione dei comuni territorialmente interessati e, se esistente, della loro associazione, del laboratorio di biologia lagunare e marina di Lesina, dell'istituto di biologia marina dell'amministrazione provinciale di Bari, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, di istituti universitari, di esperti, di organismi qualificati nelle materie attinenti gli interventi di cui alla presente legge ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 novembre 1983

TRISORIO LIUZZI

TESTO DELLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 1980, N. 50 (PIANO DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DELLE LAGUNE SALSE DI LESINA E VARANO) COORDINATO CON LA LEGGE DI MODIFICA N. 17 DEL 25 NOVEMBRE 1983.

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati in quanto il testo che si pubblica è stato redatto a cura dell'ufficio legislativo della giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.
Finalità

A proseguimento degli interventi previsti dalle leggi regionali 7 febbraio 1974, n. 12 e 23 dicembre 1977, n. 39, con la presente legge la regione Puglia, sentiti i comuni territorialmente interessati, interviene per tutelare e ricostituire l'equilibrio ecologico delle lagune salse di Lesina e di Varano, anche ai fini del recupero e razionale sfruttamento della pesca, onde favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni.

Per comuni territorialmente interessati bisogna intendere quelli di Lesina, Poggio Imperiale, Sannicandro Garganico, Cagnano Varano, Ischitella e Carpino.

Art. 2.
Piano di interventi

Per le finalità di cui al precedente articolo, il consiglio regionale, su proposta della giunta, adotta un piano di interventi per la valorizzazione utilizzazione e salvaguardia delle due lagune.

La giunta, prima di proporre il piano, acquisisce il parere dei comuni territorialmente interessati o, se esistente, della loro associazione.

Il parere deve essere fornito entro sessanta giorni dalla richiesta e, ove non espresso, si intende favorevole.

Art. 3.
Predisposizione e attuazione del piano

La predisposizione del piano e la sua attuazione sono affidate di concerto all'assessorato regionale alla programmazione e a quello all'agricoltura, che possono avvalersi della collaborazione dei comuni territorialmente interessati e, se esistente, della loro associazione, del laboratorio di biologia lagunare e marina di Lesina, dell'istituto di biologia marina dell'amministrazione provinciale di Bari, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, di istituti universitari, di esperti, di organismi qualificati nelle materie attinenti gli interventi di cui alla presente legge.

Art. 4.
Progetti esecutivi

La realizzazione dei lavori di regimazione dei torrenti immissari, nonché di sistemazione e dragaggio delle foci e dei canali delle lagune, nonché il dragaggio delle lagune stesse, ivi comprese l'eventuale acquisizione di mezzi e la predisposizione delle strutture necessarie, è affidata agli assessorati regionali di cui all'art. 3, che si avvalgono dell'ufficio del genio civile di Foggia, del consorzio per la bonifica montana del Gargano e del consorzio per la bonifica della Capitanata, attraverso appositi progetti esecutivi approvati dalla giunta regionale.

Per la predisposizione ed attuazione di detti progetti esecutivi si applicano le norme di cui all'art. 3.

Per la esecuzione dei lavori che comportano utilizzazione delle risorse idriche è acquisito il parere dell'ufficio acque regionale.

Per la esecuzione dei lavori che interessano eventuali scarichi cloacali direttamente immessi nelle lagune è acquisito il parere dell'assessorato regionale alla sanità.

L'assessorato regionale alla sanità e l'ufficio acque regionale provvedono sulla base delle previsioni contenute nei progetti esecutivi, secondo la vigente normativa di cui alla legge statale 10 maggio 1976, n. 319 e in coerenza con le indicazioni contenute nei progetti regionali approvati in materia di salvaguardia e utilizzazione delle risorse idriche.

Art. 5.
Pubblica utilità e urgenza dei lavori

L'approvazione dei lavori di cui alla presente legge da parte dei competenti organi pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori stessi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Si applica, in materia, per quanto non in contrasto con la presente, la legge regionale 12 agosto 1978, n. 37.

Art. 6.
Finanziamento del piano

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 è istituito il seguente capitolo: Obiettivo, funzionale A.2.c. studi, ricerche e consulenze, capitolo 00139 « Compensi agli esperti qualificati sentiti nella redazione dei progetti esecutivi o in fase di indagine conoscitiva, e per le operazioni di analisi e di ricerca eseguite da laboratori pro-

vinciali di igiene e profilassi, da istituti universitari o da altri organismi ed esperti qualificati in materia di recupero ambientale dell'ecosistema lagunare», per un importo di 100 milioni.

La spesa per l'attuazione della presente legge fa carico al succitato istituito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 ed a quello corrispondente del bilancio 1981.

A decorrere dall'anno 1982 i mezzi finanziari corrispondenti sono destinati alla realizzazione degli interventi previsti nel piano di cui all'art. 2.

A favore dei suddetti capitoli, a partire dal 1982, è assegnata la somma globale di L. 8.500.000.000.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziaro 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 7.

Abrogazione di preesistenti norme regionali

Si intende abrogata ogni altra legge o disposizione regionali in contrasto con le norme di cui alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

(190)

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1983, n. **18.**

Approvazione della prima variazione al bilancio di previsione dell'Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia per l'esercizio finanziario 1982.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 125 *del* 2 *dicembre* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1983, n. **19.**

Approvazione della seconda variazione al bilancio di previsione dell'Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia per l'esercizio finanziario 1982.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 125 *del* 2 *dicembre* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1983, n. **20.**

Interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 125 *del* 2 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della emanazione della legge di riforma sulla assistenza pubblica e nell'ambito dell'attività di sorveglianza di competenza della Regione prevista dal combinato disposto dell'art. 44, primo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale, ivi comprese le istituzioni amministrate dai comuni ai sensi della legge regionale 15 marzo 1978, n. 17, sono sottoposte alla disciplina di cui alla presente legge.

Titolo I

NORME DI SALVAGUARDIA

Art. 2.

Le II.PP.A.B. non possono adottare, senza autorizzazione della giunta regionale, deliberazioni concernenti:

a) istituzione di nuovi posti in organico e assunzioni di personale, anche nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche, nonché di personale a tempo determinato che comporti un aumento complessivo del numero dei dipendenti rispetto a quello massimo raggiunto al 30 luglio 1981;

b) provvedimenti di inquadramento o di promozione e qualifiche superiori non previsti specificatamente da norme regolamentari vigenti ovvero quando essi comportino valutazioni di carattere discrezionale.

L'autorizzazione può essere concessa dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine di assicurare il miglioramento e la continuità dei servizi indispensabili al funzionamento delle istituzioni e sempre che non sia stato possibile provvedere ai sensi dell'art. 31, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

L'autorizzazione non è richiesta per la sostituzione temporanea prevista dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e per la sostituzione dei dipendenti in congedo per servizio militare di leva, purché dette sostituzioni non abbiano comunque la durata superiore a novanta giorni.

Art. 3.

Gli acquisti, le trasformazioni di destinazione od alienazioni di beni immobili o di titoli, la costituzione di diritti reali sugli stessi, i contratti di locazione e di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, deliberati dalle II.PP.A.B. sono subordinati alla autorizzazione della giunta regionale.

La giunta regionale, sentito il parere del consiglio comunale ove ha sede legale l'I.P.A.B. e del consiglio comunale ove sono situati gli immobili, nonché della competente commissione consiliare regionale, può concedere l'autorizzazione di cui al precedente comma esclusivamente quando trattasi di atti strettamente necessari al proseguimento dei fini assistenziali delle istituzioni, nonché ad assicurare il miglioramento ed il potenziamento dei servizi.

Art. 4.

I pareri dei consigli comunali interessati e della competente commissione consiliare regionale devono essere emessi nel termine di quaranta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine gli organi che non abbiano emesso il richiesto parere sono reputati senz'altro assenzienti.

Nel caso di rilevata insufficienza della documentazione prodotta, gli organi di cui al primo comma possono richiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio; in tal caso, il termine di quaranta giorni decorrerà nuovamente dalla data di ricezione dei chiarimenti od elementi integrativi prodotti.

La giunta regionale nei successivi sessanta giorni concede o nega l'autorizzazione che sarà notificata a mezzo decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 5.

Le disposizioni previste dai precedenti articoli vigono in carenza di legislazione nazionale in materia.

Gli atti compiuti in violazione alle norme di cui alla presente legge sono nulli.

Titolo II

NORME PER L'ESTINZIONE

Art. 6.

Le II.PP.A.B. che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 70, primo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ovvero che non siano più in grado di perseguire i propri scopi statutari o che comunque non svolgono più alcuna attività riconducibile alle finalità di cui alla stessa legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono soggette ad estinzione.

La dichiarazione di estinzione dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste per le modificazioni statutarie degli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e con le modalità previste dagli articoli 3, punto 5, e 4, punto 3 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 22.

Art. 7.

Il decreto di estinzione dovrà disporre la data da cui ha effetto l'estinzione, l'attribuzione in proprietà al comune sede legale della istituzione del patrimonio dell'I.P.A.B., con vincolo di destinazione ai servizi sociali, e la assegnazione del relativo personale.

Il comune subentra nella situazione patrimoniale attiva e passiva e nei rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo.

Art. 8.

Entro novanta giorni dalla data di estinzione, i comuni provvedono, secondo le disposizioni vigenti, all'inquadramento nei propri ruoli organici del personale assegnato a norma dell'articolo precedente.

Titolo III

CONTRIBUTI REGIONALI

Art. 9.

In attuazione dell'ultimo capoverso dell'art. 6 dello statuto, al fine di favorire il miglioramento ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali pubblici esistenti sul territorio regionale, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la gestione, il funzionamento, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature e dei servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 10.

I contributi possono essere concessi a favore delle II.PP.A.B. che realizzano attività assistenziale prevista dalle norme statutarie attraverso servizi aperti alla collettività, a condizione che:

1) assumano l'obbligo di applicare nei confronti del personale dipendente il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali;

2) abbiano approvato la pianta organica.

Sono escluse le istituzioni che svolgano attività destinate in via esclusiva o prevalente in favore dei propri soci, dei familiari o di limitate categorie di cittadini.

Art. 11.

Le istanze per la concessione dei contributi dovranno essere indirizzate all'assessorato regionale ai servizi sociali entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, ed essere corredate dalla seguente documentazione:

copia del bilancio di previsione regolarmente approvato;

copia dell'ultimo consuntivo regolarmente approvato;

relazione analitica dalla quale risulti la destinazione del finanziamento richiesto, l'attività assistenziale realizzata, il personale in servizio;

altra documentazione probante la necessità del finanziamento.

La giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, dopo aver acquisito il parere vincolante della competente commissione consiliare, approva il programma di riparto dei contributi sulla base dei finanziamenti previsti in bilancio.

Art. 12.

Le II.PP.A.B. destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge dovranno documentare l'avvenuto utilizzo dei finanziamenti per gli scopi per i quali sono stati concessi.

Art. 13.

I beni mobili e le attrezzature acquistate con il contributo regionale dovranno essere registrati nell'inventario di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, con specifica annotazione indicante l'intervento regionale.

Titolo IV

NORME GENERALI

Art. 14.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, può delegare l'assessore regionale ai servizi sociali per le competenze di cui alla presente legge.

Art. 15.

In sede di prima applicazione, le istanze previste dal primo comma del precedente art. 11 dovranno essere presentate entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale, entro i successivi novanta giorni, provvede agli adempimenti di cui al precedente art. 11.

Art. 16.

Al fine di assicurare il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge, il gruppo di lavoro di cui all'art. 7, terzo comma, della legge regionale 12 agosto 1978, n 37, dovrà essere integrato dal rappresentante dell'assessorato regionale ai servizi sociali.

Art. 17.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge prevista per l'anno 1983 in L. 1.000.000.000 farà carico al cap. 14223 « Interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza » del bilancio di previsione per l'anno 1983, previo storno di pari importo dal cap. 16202 dello stesso bilancio 1983 approvato con legge regionale 17 giugno 1983, n. 10, in termini di competenza e di cassa.

Per gli anni successivi si farà fronte con le disponibilità del corrispondente capitolo del bilancio di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 28 novembre 1983

TRISORIO LIUZZI

(191)

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1983, n. **21**.

Disposizioni per la formazione professionale in aziende di medio-grande dimensione.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 128 *del* 12 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La formazione di personale in eccedenza, in misura non inferiore alle 400 unità, presso aziende investite da processi di ristrutturazione o riconversione produttiva è disciplinata dalla presente legge anche in deroga alle leggi regionali sulla formazione professionale.

Art. 2.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1 e nel caso in cui la stessa azienda in ristrutturazione o riconversione abbia presentato una proposta di progetto formativo finalizzato a specifiche occasioni di impiego fuori azienda, del personale in eccedenza ed incluso in un progetto a titolarità regionale, con finanziamento comunitario e nazionale, ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge n. 845 del 21 dicembre 1978 tutte le spese del pro-

getto formativo con specificazione causale sono ammesse alla assistenza finanziaria regionale previa approvazione del progetto da parte della C.E.E. e regolare inizio dell'attività formativa.

Il provvedimento è adottato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore alla formazione professionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3.

Insieme all'approvazione del progetto formativo di cui all'articolo 2 si possono disporre le anticipazioni finanziarie necessarie per l'avvio e lo svolgimento dell'attività formativa a cadenza trimestrale.

Art. 4.

La vigilanza e il controllo dei corsi sono esercitati con le modalità previste dalle disposizioni regionali in materia di formazione professionale.

La rendicontazione finale sulle spese afferenti al progetto formativo, che deve essere presentata entro novanta giorni dalla chiusura del corso, attiene all'esame delle puntuali corrispondenze tra spese previste ed ammesse ai sensi del precedente art. 1 e spese effettivamente effettuate sulla base di regolare documentazione. Sono possibili, in corso di svolgimento del progetto, revisioni nelle ripartizioni delle spese all'interno dell'importo globale ammesso, previo provvedimento della giunta regionale.

Art. 5.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alle vigenti leggi regionali.

Art. 6.

L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, dell'importo presunto di L. 1.500.000.000, è finanziato con il bilancio 1983.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983, approvato con legge regionale 17 giugno 1983, n. 10, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 7.

E' istituito un fondo di rotazione sul quale confluiranno finanziamenti rivenienti dallo Stato e dalla Comunità economica europea per i progetti di cui alla presente legge.

Nel bilancio per l'esercizio finanziario 1984 saranno istituiti, a tale titolo, i seguenti capitoli:

(*Omissis*).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 10 dicembre 1983

TRISORIO LIUZZI

(192)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227